



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Venezia**

**SEZIONE Specializzata in materia di Impresa (già Prima Sezione CIVILE)**

Il Giudice dott.ssa [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nei procedimenti riuniti iscritta al n. 5939 /2017 – 6952/2017 -8094/2017 e 9895/2017  
del ruolo generale promossa

da

[REDACTED], rappr. e dif. dall'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Acerboni  
sito in Venezia – Mestre, [REDACTED]

*- parte opponente nei giudizi RG 5939/2017 e 8094/2017-*

[REDACTED] quale socio accomandatario di [REDACTED]  
c, rappr. e dif. dall'avv. CAUCCI EMILIO ed elettivamente domiciliato presso lo  
studio dell'avv Acerboni sito in Venezia – Mestre, Via Torino n. 125

*- parte opponente nel giudizio RG 6952/2017 –*

[REDACTED] rappr e dif. dall'Avv. Marco Portantiolo, giusta procura alle liti allegata alla  
comparsa di costituzione nuovo difensore depositata in data 13/03/2020

*- parte opposta nei giudizi 5939/2017 e 6952/2017,*

*parte opponente nel giudizio 9895/2017-*

[REDACTED]  
[REDACTED], rappr e dif dagli Avv.ti Gavino Spiga e Catia  
Cacco, giusta procura in atti

*- convenuta opposta nei giudizi 8094/2017 e 9895/2017 –*

\* \* \*

Conclusioni di [REDACTED]

Precisazione delle domande di [REDACTED] [REDACTED] nei confronti  
di [REDACTED]

*Nel merito, in via principale:*



- previo accertamento della titolarità ed entità del credito residuo dell'appaltatrice derivante dal contratto di appalto concluso tra [REDACTED] e [REDACTED] il 10 febbraio 2012, annullarsi o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione sostanziale e comunque per inesistenza di un credito in capo a [REDACTED] e per infondatezza della pretesa monitoria;

*nel merito, in via subordinata*

- nel denegato caso in cui dovesse risultare in corso di causa che [REDACTED] è titolare di un credito residuo nei confronti di [REDACTED] per il titolo contrattuale di cui in atti, accertarsi la misura di tale credito residuo, disponendone poi la compensazione giudiziale coi controcrediti maturati da [REDACTED] in relazione al medesimo contratto a titolo di risarcimento per vizi, difetti e inadempienze indicati in narrativa, controcrediti da quantificarsi in corso di causa: • in misura comunque non inferiore a € 30.000 quanto ai costi sostenuti direttamente o indirettamente per rimediare a vizi e difetti;

in misura da quantificarsi in via equitativa per le altre inadempienze;

in entrambi i casi con maggiorazione di interessi dal dovuto al saldo;

*nel merito, in ogni caso e in via di sostanziale riconvenzione:*

accertarsi il mancato avveramento della condizione apposta al patto negoziale di cui alla “raccomandata a mani” di [REDACTED] datata 5 dicembre 2013 sottoscritta “Per conferma dell’importo e delle condizioni di pagamento” da [REDACTED], condizione consistente ne “l’avvenuto rogito di entrambe [le unità immobiliari dedotte nel patto vale a dire delle porzioni “7” e “8” del capannone sito in Salzano, Via dell’Artigianato n. 19] previsto entro l’10 febbraio 2014 nella contrattazione preliminare già sottoscritta dalle parti interessate”, ed accertarsi e dichiararsi la conseguente risoluzione del patto medesimo a ogni effetto;

- condannarsi [REDACTED] a corrispondere a [REDACTED] la somma di € 16.875 di cui alla fatt. n. 17 del 12 ottobre 2012, più interessi ai sensi del d. lgs. n. 231/2002;

- condannarsi [REDACTED] a corrispondere a [REDACTED] l’importo liquidato in € 1.000 più accessori di legge a titolo di spese legali dal Tribunale di Venezia, Sezione fallimentare, con provvedimento del 30 ottobre 2014, depositato il 20 novembre 2014, con interessi dal dovuto al saldo;

- condannarsi [REDACTED] a rifondere le spese e il compenso professionale di lite.

Precisazione delle domande di [REDACTED] nei confronti della

[REDACTED]  
[REDACTED]

nel merito, in via principale



- dichiararsi nullo o annullarsi o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, per inesistenza di un credito contrattuale certo, liquido ed esigibile;

- accertarsi il mancato avveramento della condizione apposta al patto negoziale di cui alla "raccomandata a mani" di [redacted] datata 5 dicembre 2013 sottoscritta "Per conferma dell'importo e delle condizioni di pagamento" da [redacted] condizione consistente ne "l'avvenuto rogito di entrambe [le unità immobiliari dedotte nel patto vale a dire delle porzioni "7" e "8" del capannone sito in Salzano, Via dell'Artigianato n. 19] previsto entro l'10 febbraio 2014 nella contrattazione preliminare già sottoscritta dalle parti interessate", ed accertarsi e dichiararsi anche nei confronti della Banca la conseguente risoluzione del patto medesimo a ogni effetto;

- previo accertamento della titolarità ed entità del credito residuo avente titolo nel contratto di appalto concluso tra [redacted] e [redacted] il 10 febbraio 2012, disporsene la compensazione giudiziale con i controcrediti maturati dalla medesima [redacted] (ora [redacted] verso la [redacted] a titolo di vizi e difetti esecutivi nell'appalto e per le altre causali indicate in esposto, nella misura che sarà accertata in corso di causa: • comunque non inferiore € 30.000 quanto ai costi sostenuti direttamente o indirettamente per rimediare a vizi e difetti;

in misura comunque non inferiore a € 30.000 quanto ai costi sostenuti direttamente o indirettamente per rimediare a vizi e difetti;

in misura da quantificarsi in via equitativa per le altre inadempienze;

in entrambi i casi con maggiorazione di interessi dal dovuto al saldo;

*In ogni caso:* spese e compenso professionale di lite rifusi.

### Conclusioni di Tasso Aronne

*Nel merito, in via principale:*

- previo accertamento della titolarità ed entità del credito residuo dell'appaltatrice derivante dal contratto di appalto concluso tra [redacted] e [redacted] il 10 febbraio 2012, annullarsi o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione sostanziale e comunque per inesistenza di un credito in capo a [redacted] e per infondatezza della pretesa monitoria;

*nel merito, in via subordinata*

nel denegato caso in cui dovesse risultare in corso di causa che [redacted] è titolare di un credito residuo nei confronti di [redacted] per il titolo contrattuale di cui in atti, accertarsi la misura di tale credito residuo, disponendone poi la compensazione giudiziale coi controcrediti maturati da [redacted] in relazione al medesimo contratto a titolo di risarcimento per vizi, difetti e inadempienze indicati in narrativa, controcrediti da quantificarsi in corso di causa: • in misura comunque non



a vizi e difetti;

in misura da quantificarsi in via equitativa per le altre inadempienze;

in entrambi i casi con maggiorazione di interessi dal dovuto al saldo;

*nel merito, in ogni caso e in via di sostanziale riconvenzione:*

- accertarsi il mancato avveramento della condizione apposta al patto negoziale di cui alla “raccomandata a mani” di [REDACTED] datata 5 dicembre 2013 sottoscritta “Per conferma dell’importo e delle condizioni di pagamento” da [REDACTED] condizione consistente ne “l’avvenuto rogito di entrambe [le unità immobiliari dedotte nel patto vale a dire delle porzioni “7” e “8” del capannone sito in Salzano, Via dell’Artigianato n. 19] previsto entro l’10 febbraio 2014 nella contrattazione preliminare già sottoscritta dalle parti interessate”, ed accertarsi e dichiararsi la conseguente risoluzione del patto medesimo a ogni effetto;

#### Conclusioni di [REDACTED]

“Per tutte le causali di cui agli atti di causa, da intendersi qui integralmente ricomprese e ritrascritte, Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*,

nel merito in via principale

1. per difetto dei requisiti normativamente previsti ex art. 633 c.p.c., revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 1484/2017 del 14/06/2017 — RG n. 5900/2017 – nonché per i motivi meglio esposti in punto alla quantificazione dell’importo anticipato dalla Banca opposta e/o all’estinzione dell’intero debito, di cui ai punti A) e B) dell’atto di citazione in opposizione notificato da [REDACTED]

2. accertare in ogni caso la nullità dell’accordo di anticipazione fatture e cessione del credito per le ragioni di cui al punto C) dell’atto di citazione in opposizione notificato da [REDACTED];

3. accertare il soggetto titolare del diritto di credito vantato, sia dalla Banca opposta sia da [REDACTED], nei confronti di [REDACTED] e, nel caso di riconoscimento del diritto della Banca opposta al pagamento di tutte o parte delle somme oggetto del credito ceduto, ordinare la restituzione, a [REDACTED], dell’importo riconosciuto alla Banca, come meglio esposto al punto E) dell’atto di citazione in opposizione notificato da [REDACTED];

4. rigettare le opposizioni di [REDACTED] e di [REDACTED], in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto Ing. n. 946/2017;

in via subordinata





Nella denegata ipotesi di rigetto delle domande formulate in via principale

1. revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 1484/2017 del 14/06/2017 —n. 5900/2017 R.G. per il venir meno della garanzia ex art. 1267 c.c. e, per l'effetto, disporre, se già corrisposte, la restituzione delle somme a favore di [REDACTED], come meglio esposto al punto D) dell'atto di citazione in opposizione notificato da [REDACTED];

2. rigettare le domande svolte in via subordinata e/o riconvenzionale da [REDACTED] e da [REDACTED] e condannarli, anche in solido, al pagamento dell'importo di € 246.940,00 o di quello minore ritenuto di giustizia;

In ogni caso

con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio nei confronti delle parti soccombenti;

In via istruttoria: come da foglio di conclusioni depositato telematicamente.

Conclusioni di [REDACTED]

QUANTO ALLA CAUSA N. 8094/2017 R. G.

Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Venezia, reietta ogni contraria istanza e previa ogni occorrenda declaratoria:

Nel merito:

rigettare, per tutte le ragioni esposte, tutte le domande formulate dalla società [REDACTED] [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] (già [REDACTED] [REDACTED]) perchè infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1484/2017 Ing. – n. 5900/2017 R. G. – emesso dal Tribunale di Venezia in data 13.6.2017, depositato il 14.6.2017, e, conseguentemente, condannare la società [REDACTED] nonché la società [REDACTED]

[REDACTED] al pagamento, in via tra loro solidale, in favore di [REDACTED] [REDACTED] (già [REDACTED] [REDACTED]) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della somma di € 246.940,00 oltre ad interessi legali dal 10.2.2014 al saldo; il tutto oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in € 2.135,00 per compenso, in € 380,00 per esborsi, I.v.a., C.p.a. e rimborso delle spese generali sul compenso pari al 15% *ex* DM 55/2014.

Nel merito in via subordinata:

accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte, che [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] va creditrice, in forza della cessione di credito *pro solvendo* del 5.12.2013, nei confronti della società [REDACTED]



██████████ e della società ██████████ della somma di € 246.940,00 oltre ad interessi legali dal 10.2.2014 al saldo, condannare la società ██████████

e la società ██████████, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in via tra loro solidale, concorrente e/o disgiuntiva, al pagamento in favore di ██████████

██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della somma di € 246.940,00 oltre ad interessi legali dal 10.2.2014 al saldo, salva la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria di causa.

In ogni caso:

spese, diritti ed onorari di causa interamente rifiuti.

\*\*

QUANTO ALLA CAUSA N. 9895/2017 R. G.

Nel merito:

rigettare, per tutte le ragioni esposte, tutte le domande formulate dalla società ██████████

██████████ nei confronti dell'allora ██████████

██████████ perchè infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1484/2017 Ing. – n. 5900/2017 R. G. – emesso dal Tribunale di Venezia in data 13.6.2017, depositato il 14.6.2017, e, conseguentemente, condannare la società ██████████, nonché la società ██████████ al pagamento, in via tra loro solidale, in favore di ██████████

██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della somma di € 246.940,00 oltre ad interessi legali dal 10.2.2014 al saldo; il tutto oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in € 2.135,00 per compenso, in € 380,00 per esborsi, I.v.a., C.p.a. e rimborso delle spese generali sul compenso pari al 15% *ex* DM 55/2014.

Nel merito in via subordinata:

accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte, che l'allora ██████████

██████████ - va creditrice, in forza della cessione di credito *pro solvendo* del 5.12.2013, nei confronti della società ██████████ e di ██████████ della somma di € 246.940,00 oltre ad interessi legali dal 10.2.2014 al saldo, condannare la società ██████████ e la società ██████████, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in via tra loro solidale, concorrente e/o disgiuntiva, al pagamento in favore di ██████████



██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della somma di € 246.940,00 oltre ad interessi legali dal 10.2.2014 al saldo, salva la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria di causa.

In ogni caso:

spese, diritti ed onorari di causa interamente rifiuti.

In via istruttoria: come da foglio depositato telematicamente.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

██████████ ha chiesto e ottenuto dall'intestato Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 946/2017, che ha ingiunto ad ██████████ quale debitore principale, e a ██████████ socio accomandatario responsabile in solido con la società, di pagare di ██████████ in solido tra loro, l'importo di euro 246.940,00, oltre spese e interessi come liquidati in decreto, emesso privo della clausola di provvisoria esecutorietà.

La pretesa monitoria si fonda su di un contratto di appalto, avente ad oggetto una serie di lavori di scavo, realizzazione di fondazioni, sottoservizi e piazzali, nell'ambito di un più ampio progetto di costruzione di un fabbricato artigianale a Salzano sottoscritto in data 10/02/2012, tra ██████████ e ██████████ successivamente estinta a seguito di fusione per incorporazione nella società odierna opponente, in relazione al quale ██████████ lamenta il mancato pagamento di alcune fatture.

Il decreto ingiuntivo è stato opposto sia da ██████████ (procedimento recante RG 5939/2017) che da Tasso Aronne (procedimento recante RG 6952/2017).

A fondamento dell'opposizione, le parti opponenti hanno eccepito il difetto di titolarità del credito in capo alla società ingiungente, assumendo che, nelle more la posizione creditoria era stata ceduta alla ██████████

Parte convenuta ha poi contestato tale pretesa affermando che in realtà dette opere sarebbero state eseguite su istanza della stessa ██████████ la quale si era obbligata ad acquistare due delle unità immobiliari site nel compendio ove le opere dovevano essere eseguite, sussistendo quindi un collegamento negoziale tra contratto di appalto e di compravendita. La promissaria acquirente si era tuttavia resa inadempiente, non avendo più nulla corrisposto dopo il pagamento della caparra.

Parte opponente ha quindi affermato di avere riconosciuto il pagamento degli importi richiesti da ██████████ nel dicembre 2013, solo a titolo transattivo, a seguito di lunghe trattative, e condizionando tale riconoscimento al buon esito dell'operazione immobiliare (che sarebbe dovuta avvenire mediante vendita a soggetti terzi individuati da TFM), affermando quindi che, a seguito del definitivo inadempimento di ██████████ al



contratto di compravendita e della conseguente risoluzione contrattuale, sarebbe venuto meno anche l'accordo transattivo ed il conseguente riconoscimento di debito, essendo quindi onere di parte convenuta dimostrare il credito vantato in sede monitoria.

Parte opponente ha poi eccepito che l'appaltatrice non aveva ultimato le opere e che alcune delle opere eseguite presentavano dei vizi, chiedendo quindi che, ai fini del calcolo del dovuto, i costi sostenuti dalla committente per completare le opere e per eliminarne i difetti fossero compensati con l'eventuale credito dell'appaltatrice.

\* \* \*

Parallelamente, [REDACTED] professandosi cessionaria, in forza di un'operazione di anticipazioni fatture con cessione di credito, del credito vantato da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] c, ha chiesto e ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1484/2017, emesso con clausola di provvisoria esecutorietà, che ha ingiunto alle predette società, la prima quale cedente *pro solvendo*, la seconda quale debitore ceduto, di pagare in favore della Banca, in solido tra loro, l'importo di euro 246.940,00, oltre spese e interessi come liquidati in decreto.

Il suddetto decreto è stato opposto da [REDACTED] che ha chiesto la chiamata in causa di [REDACTED] (procedimento recante RG 9895/2017) e dalla stessa [REDACTED] (procedimento recante RG 8094/2017).

[REDACTED] ha eccepito la nullità dell'atto di cessione, per difetto di sottoscrizione del contratto da parte della Banca. Ha poi eccepito di avere provveduto a pagare l'importo oggetto di anticipazione, andando ad estinguere, con saldo zero, il conto corrente sul quale erano stati erogati gli anticipi su fatture (peraltro per soli euro 125.000,00 a fronte di un credito di euro 246.000,00) ritenendo che, per l'effetto, la posizione creditoria dovesse ritenersi retrocessa alla cedente e che la Banca nulla avesse più a pretendere nei suoi confronti.

[REDACTED] ha invece sollevato, in relazione al credito ceduto, le eccezioni già poste a fondamento della parallela opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [REDACTED]

Con ordinanza del 10.11.2017 il Giudice designato nel procedimento RG 8094/2017 ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1484/2017 nei confronti di [REDACTED]

I quattro procedimenti sono stati riuniti al procedimento RG 5939/2017 all'udienza del 07.03.2018.

Con ordinanza del 27.08.2018, il Giudice istruttore dei procedimenti riuniti ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 649 cpc proposta da [REDACTED] nei confronti della Banca e ha



altresì rigettato l'istanza ex art. 648 cpc proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]

Esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, la causa è proseguita ed è stata istruita mediante assunzione di testimoni.

**1) Sulla memoria di replica depositata da [REDACTED]**

Va rilevato che la, in data 02.05.2022, [REDACTED]

[REDACTED] (succeduto a seguito di un'operazione di fusione nella Banca convenuta) ha depositato documentazione dalla quale si evince che il deposito della memoria di replica, avvenuto tempestivamente in data 26.04.2022, come risulta dalla seconda PEC ricevuta dalla parte, non era andato a buon fine a causa di problemi tecnici.

La Banca ha quindi provveduto a depositare nuovamente la memoria di replica in data 02.05.2022.

Il Giudice ritiene di poter considerare il deposito dell'atto tempestivo, poiché corredato da documenti che attestano come lo stesso fosse stato depositato entro il termine di legge, non potendosi imputare alla parte il mancato funzionamento del sistema.

**2) Sulla titolarità del credito azionato in sede monitoria.**

Il Giudice, esaminata compiutamente la copiosa documentazione prodotta dalle parti, all'esito della fase a cognizione piena ritiene che la titolarità del credito azionato, in sede monitoria, sia da [REDACTED] sia dal [REDACTED] a spetti a [REDACTED] per le ragioni che seguono.

In data 05.12.2013 [REDACTED] e la [REDACTED] hanno stipulato un contratto di anticipazione fatture salvo buon fine con cessione del credito (doc. n. 2 [REDACTED] nel procedimento RG 5939/2017).

Va in primo luogo rigettata la domanda di nullità di detto contratto per difetto di sottoscrizione da parte della Banca.

Ed invero, tale questione può ritenersi senz'altro superata dalla pronuncia n. 898 del 2018, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto insorto in ordine alla validità dei c.d. contratti "monofirma" mediante decisione che ha ritenuto di prediligere l'orientamento interpretativo, già fatto proprio dall'intestato Tribunale, secondo cui la previsione della sanzione di nullità, prevista nell'esclusivo interesse del cliente, deve essere letta in modo da prediligere un'interpretazione della norma funzionale all'interesse protetto, sì da ritenere affetto da nullità esclusivamente il contratto che non sia sottoscritto dal solo cliente, ovvero dalla parte specificatamente tutelata dalla disposizione. La pronuncia in esame ha invero riconosciuto come



l'interpretazione opposta, secondo cui il contratto sarebbe nullo anche qualora mancasse la sola sottoscrizione della Banca, *“pur muovendo dall'esigenza di modificare in melius prassi organizzative non del tutto commendevoli, oltre a non trovare un solido fondamento nella normativa che qui si esamina, sembrando una sorta di giustificazione a posteriori della nullità, si muove in un'ottica esasperatamente sanzionatoria, e perviene ad un risultato manifestamente sproporzionato rispetto alla funzione a cui la forma è qui preordinata.*

Ritiene pertanto il Giudice che non vi siano ragioni per discostarsi dall'orientamento fatto proprio dalla Corte in funzione nomofilattica, così rigettando la relativa domanda di nullità.

Premesso quanto sopra, va ora osservato che, in forza del contratto in esame:

- la Banca si rendeva disponibile ad anticipare, in favore di [REDACTED], l'importo di euro 125.000,00 in relazione a quattro specifiche fatture emesse da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] (la fattura n. 100 del 16.10.2012, la fattura n. 116 del 30.11.2012, la fattura n. 29 del 31.05.2013 e la fattura n. 30/bis del 31.05.2013) che portavano il complessivo credito di euro 246.940,00;
- il cliente cedeva *pro solvendo* alla Banca i crediti indicati nelle fatture; la Banca acquistava quindi il diritto di esigere direttamente il credito da parte del debitore ceduto, con l'intesa che il debitore ceduto sarebbe stato invitato a versare l'importo sul conto corrente intestato alla società cedente presso l'Istituto Bancario (come si evince dalla combinata lettura del contratto e della notifica della cessione del credito inviata ad [REDACTED] – doc. n. 2 [REDACTED]); e ciò perché, in base alla clausola 4) del contratto, le somme ricevute dalla Banca in dipendenza della cessione di credito si sarebbero dovute utilizzare, da parte della Banca stessa, per andare ad estinguere le ragioni creditorie maturate dalla Banca nei confronti del cliente per capitale, interessi e spese in dipendenza dell'anticipazione di crediti;
- qualora, per qualsiasi motivo, le fatture anticipate non fossero state integralmente pagate dal debitore ceduto, la società cedente si era obbligata a versare i relativi importi nel conto corrente sul quale era stata erogata l'anticipazione, a semplice richiesta della Banca, la quale era anche autorizzata ad addebitare direttamente sul conto corrente stesso detti importi (clausola 5).

Dall'esame del complessivo assetto negoziale, emerge quindi che la Banca aveva erogato, in favore della società cedente, un anticipo su credito, che maturava interessi addebitati sul conto anticipi (clausola 1) e, parallelamente, aveva acquisto il diritto di incassare direttamente il credito oggetto delle fatture anticipate, che veniva ceduto alla Banca, ma con il preciso accordo che tale credito fosse addebitato sul conto corrente della società cedente, sul quale era appoggiata la cessione, così assicurandosi la Banca che il credito



ceduto sarebbe stato rimesso sul conto corrente di [REDACTED] al fine di estinguere le ragioni creditorie maturate dalla Banca per tale cessione.

Premesso quanto sopra, va ora osservato che, dall'estratto del conto corrente sul quale era stata erogata l'anticipazione emerge che, in data 02.02.2016, Daniela Salini, che aveva rilasciato fidejussione a favore della Banca per i debiti di [REDACTED] ha versato sul conto l'importo di euro 150.000,00, così andando ad estinguere il conto con saldo zero.

Sin dall'atto di opposizione parte opponente aveva prospettato che tale pagamento fosse soddisfacente di ogni ragione di credito vantata dalla Banca in relazione a tale rapporto di conto corrente, e quindi anche in ragione del contratto di anticipazione fatture oggetto di esame.

La Banca, nel costituirsi in giudizio, aveva sostenuto che tale importo fosse stato versato al fine di estinguere un precedente mutuo chirografario e quindi per un titolo diverso dalle anticipazioni bancarie.

Ciò ha indotto il giudice istruttore, in base ai principi dettati dagli art. 648 e 649 cpc, a rigettare l'istanza di sospensione ex art. 649 cpc proposta da [REDACTED] trattandosi di questione che non si rivelava di pronta soluzione, poiché necessitava di ricostruire le movimentazioni bancarie riferite a diversi rapporti, ed avendo peraltro la Banca depositato anche il contratto di mutuo, allegando che le ragioni di credito vantate nei confronti di [REDACTED] fossero state girocontate su di un altro conto corrente.

Va tuttavia osservato che, dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa Banca, emerge che, in data 28/02/2014 ( cfr. Allegato I- doc. n. G, pag. 34 nel procedimento RG 9895/2017) , l'Istituto Bancario, presumibilmente a fronte del mancato pagamento, alla scadenza, delle fatture da parte della debitore ceduto, avvalendosi della clausola 5 del contratto di anticipazione ha addebitato gli importi di tre delle fatture in esame sul conto corrente di [REDACTED] sul quale l'anticipazione era stata erogata, per un importo pari a complessivi euro 125.030,00

L'estratto conto riporta infatti in modo chiaro che sono state scaricate esattamente 3 delle le 4 fatture oggetto dell' anticipazione ( fattura n. 100, 116 e 29 ), avendo quindi la Banca recuperato l'importo anticipato.

Non può accogliersi l'eccezione di tardività delle deduzioni svolte da [REDACTED] nelle comparse conclusionali, trattandosi di argomentazioni che costituiscono una semplice esplicitazione delle difese svolte sin dall'atto introduttivo, nel quale è stata tempestivamente sollevata l'eccezione di pagamento e di conseguente retrocessione del credito, avendo inoltre parte opponente allegato che la convenuta opposta aveva riaddebitato sul suo conto l'importo anticipato; le deduzioni della comparsa conclusionale si limitano dunque ad evidenziare le risultanze dei documenti che sono





stati acquisiti ritualmente e tempestivamente in giudizio e che il Giudice può apprezzare liberamente.

Parte convenuta ha poi avuto modo di prendere precisa posizione su dette argomentazioni nella memoria di replica, essendo stato comunque garantito un contraddittorio sul punto.

Da quanto sin qui esposto consegue che la Banca ha recuperato le somme anticipate. Avendo poi [REDACTED] estinto il conto corrente riportandolo a saldo 0 e non avendo la Banca meglio specificato, nelle memorie ex art. 183, VI comma. cpc, quali altre ragioni di credito potesse vantare nei confronti di [REDACTED] in relazione al presunto conto corrente sul quale le somme sarebbero state girocontate, del quale peraltro non è stato prodotto alcun estratto, deve ritenersi che [REDACTED] abbia pienamente provato di avere provveduto personalmente ad estinguere il credito ceduto.

Il credito ceduto deve conseguentemente ritenersi retrocesso in favore dell'originaria titolare, non potendo la Banca cessionaria agire due volte per il recupero del medesimo credito, sia nei confronti della cedente sia del creditore ceduto.

In ragione di tutto quanto sin qui esposto, va accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [REDACTED] e da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]

Il decreto ingiuntivo n. va, per l'effetto, revocato, con ogni conseguenza di legge.

### **3) Sul credito vantato da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]**

È incontestato che tra [REDACTED] e [REDACTED], in data 10.02.2012, sia intercorso un contratto di appalto che tuttavia prevedeva un compenso di euro 250.000,00 + I.V.A., dei quali [REDACTED] ha pagato 140.260,00, iva inclusa ( doc. n. 15).

È poi documentato che, in data 13.07.2012, [REDACTED] e [REDACTED], legale rappresentante di [REDACTED], stipularono un contratto preliminare di compravendita, per il complessivo prezzo di euro 450.000,00, di due unità immobiliari site nel compendio ( doc. n. 13).

Entrambe le parti riconoscono che i contratti erano collegati e la stessa convenuta [REDACTED] riconosce di non avere adempiuto al preliminare alla scadenza.

In tale contesto va esaminato il doc. n. 20, con il quale, in data 05.12.2013, [REDACTED] si dichiarava disponibile a corrispondere l'importo oggetto delle fatture oggi contestate subordinando tale riconoscimento al buon esito dell'operazione immobiliare di vendita delle unità immobiliari 7 e 8, entro il 10.02.2014, di cui a due contratti preliminari sottoscritti in pari data dalle parti interessate ( doc. n. 18 e 19).



Dal complessivo tenore del documento si ha quindi la conferma che il pagamento delle fatture era subordinato alla condizione della conclusione della compravendita immobiliare da parte dei soggetti individuati da [REDACTED]. Non si tratta quindi di un riconoscimento di debito in senso stretto, ma di un accordo nel quale una parte si impegna a pagare un dato corrispettivo subordinando il pagamento ad una condizione che non si è mai avverata.

Non essendo intervenuto il rogito, va accertata la risoluzione dell'accordo transattivo stipulato tra [REDACTED] e [REDACTED] in data 05.12.2013 per mancato avveramento della condizione ivi apposta.

Una volta risolto l'accordo transattivo, era onere di [REDACTED] dimostrare che gli importi eccedenti il compenso pattuito in data 10.02.2012 fossero relativi ad opere aggiuntive eseguite su incarico della committente, in base all'art. 5 del contratto, ed altresì di identificare tali opere, che nelle fatture azionate sono solo genericamente indicate come riferite al contratto e non meglio individuate.

Non sono inoltre prodotti in atti i SAL, che parte opponente allega di non avere regolarmente ricevuto cfr. atto di opposizione a decreto ingiuntivo, pag. 4).

Premesso quanto sopra, nulla di specifico parte convenuta ha allegato al fine assolvere ai propri oneri.

Anzi, dall'istruttoria svolta è emersa la conferma del fatto che, a parte una variante riferita alle modalità di esecuzione di alcuni accessi carrai, che parte opponente, non contestata sul punto, ha allegato non comportare costi aggiuntivi, le uniche varianti in corso d'opera erano state richieste dalla stessa [REDACTED] quando era ancora interessata ad acquistare le due unità abitative di cui al contratto di compravendita cui si è fatto cenno, ed erano funzionali alle specifiche esigenze della stessa [REDACTED]. La circostanza è stata confermata dal teste Luigi Tonon, che all'epoca dei fatti era legale rappresentante di [REDACTED] e che, avendo cessato la carica, è stato sentito quale testimone all'udienza del 15.12.2020.

Tali opere sono state eseguite quindi nell'interesse della stessa appaltatrice la quale, peraltro, si è successivamente resa inadempiente al preliminare, rendendo quindi necessarie delle ulteriori modifiche dello stato dei luoghi che sono state eseguite direttamente dalla committente, come si dirà meglio nel prosieguo, donde non devono essere pagate dalla committente.

In conseguenza di tutto quanto sin qui esposto, in assenza di prova dell'esecuzione di opere aggiuntive su incarico o nell'interesse della committente, va accertato che il corrispettivo del contratto di appalto è pari ad euro 250.000,00 oltre IVA, come previsto dal contratto.



Il totale IVA compresa è quindi pari ad euro 302.500,00

Il debito di parte opponente va quindi individuato nella differenza tra quanto pattuito e quanto versato (140.260,00), e quindi in euro 162.240,00.

\* \* \*

È ora necessario esaminare le eccezioni di compensazione sollevate da parte opponente, che lamenta sia l'omessa esecuzione di una parte delle opere sia la presenza di vizi o difetti nelle opere eseguite.

VA innanzi tutto precisato che tale eccezione si riferisce a pretesi danni derivanti dal contratto di appalto, non potendo pertanto ritenersi che le pretese risarcitorie della committente siano state soddisfatte dalla caparra trattenuta a seguito della mancata esecuzione del contratto preliminare di vendita poiché, appunto, tali importi costituiscono il danno convenzionalmente liquidato per la mancata esecuzione della sola vendita e non riguardano invece il contratto di appalto.

Seguendo dunque l'ordine espositivo di parte opponente si osserva:

- lo stesso teste Tonon ha confermato di non avere ultimato le opere riferite all'asfaltatura di un'area che, qualora l'operazione immobiliare fosse andata a buon fine, si sarebbe dovuta utilizzare da parte della stessa [REDACTED] per movimentazioni e manovra di veicoli cingolati e che pertanto la promissaria acquirente non aveva interesse ad asfaltare.

Ha poi confermato di avere lasciato in cantiere per alcuni mesi materiale di risulta.

Si tratta certamente di inadempimenti contrattuali che pertanto non sono assoggettati alle rigide decadenze dei vizi e difetti dell'opera poiché riguardano il completamento dell'esecuzione di quanto pattuito, non essendo quindi necessaria una tempestiva denuncia ai sensi dell'art. 1667 cod. civ., avendo peraltro lo stesso teste Tonon affermato di non averne completato le opere a seguito della rottura dei rapporti.

Dall'istruttoria svolta è poi emersa la conferma che, a seguito del fallimento delle trattative per l'acquisto delle due unità immobiliari che dovevano essere destinate a [REDACTED] sono state eseguite delle opere per modificare e in parte ripristinare lo stato dei luoghi, al fine di poterli vendere a terzi.

In particolare, i testi [REDACTED] e [REDACTED], hanno affermato di avere realizzato sia una parte delle opere di asfaltatura e di copertura di una buca, sia delle opere che hanno ad oggetto il ripristino o il completamento delle modifiche alle unità immobiliari che erano state richieste da [REDACTED] (quali la realizzazione di un muretto divisorio tra le due proprietà, la chiusura di due porte di collegamento, la nicchia per contatori Enel, il completamento di un antibagno). Si tratta di opere che può ragionevolmente ritenersi siano state eseguite al fine di ripristinare le modifiche che



erano state apportate alle due unità immobiliari che [REDACTED] si era obbligata ad acquistare, e quindi al fine di rendere nuovamente indipendenti le due unità, per poi venderle a soggetti terzi.

I costi delle opere eseguite da terzi ammontano ad euro 22.656,00, ( cfr. doc. n. 27 e 37), dai quali tuttavia il Giudice ritiene di detrarre l'ammontare de costi di cui alle fatture Nord Infissi ( per complessivi euro 531,31) asseritamente sostenuti per la sostituzione di un vetrocamera danneggiato dalle maestranze di [REDACTED]. Ed invero, si tratta, in questo caso, di un vizio inerente l'esecuzione delle opere che non è stato puntualmente allegato entro la memoria ex art. 183, VI comma. n. 1 cpc e del quale non vi è nemmeno prova della tempestiva denuncia.

Marco Nardo, acquirente di una delle unità immobiliari che si sarebbero dovute vendere a [REDACTED], ha invece confermato di avere concordato una riduzione del prezzo compensando i costi che egli stesso ha sostenuto per ultimare la pavimentazione dell'area antistante la sua abitazione, quantificati in euro 7.113,00, come da fattura prodotta da parte attrice opponente sub doc. n.29)

Ritiene il Giudice che i costi sostenuti , tutti confermati dalle ditte terze che hanno e eseguito i lavori, in difetto di specifica contestazione e in assenza di alcun elemento utile a confutarne la rispondenza ai prezzi medi di mercato possano ritenersi congrui, donde l'espletamento di una CTU sul punto renderebbe l'istruttoria eccessivamente onerosa e sovrabbondante.

Dall'importo residuo dovuto dalle società opponenti in forza del contratto di appalto va quindi detratto l'importo di euro 29.237,69.

Non merita accoglimento la richiesta di rimborso di euro 1.000,00 per la procedura fallimentare proposta da [REDACTED] e poi abbandonata, trattandosi di voce di danno che esula dalla mancata esecuzione del contratto di appalto , che non è stata tempestivamente allegata e documentata. .

Il Credito vantato di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] ammonta di conseguenza a complessivi euro 133.002,31.

In conseguenza di quanto sin qui esposto, l'opposizione merita parziale accoglimento.

Il decreto ingiuntivo notificato da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED] va, per l'effetto, revocato.

[REDACTED] e [REDACTED], quale socio accomandatario responsabile in solido, vanno condannati, per l'effetto, a versare, in favore di [REDACTED] l'importo di euro 133.002,31, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.

#### 4) Spese di lite



██████████, soccombente, va condannata a rifondere, in favore di ██████████ e di ██████████ le spese di lite, liquidate come in dispositivo.

██████████ va poi condannata a rifondere in favore di ██████████ i costi sostenuti per avviare la fase di mediazione.

Sussistono inoltre i presupposti per la condanna della Banca a rifondere, in favore sia di ██████████ sia della società ██████████, una somma ai sensi dell'art. 96 , primo e terzo comma, cpc.

Dalla documentazione in atti, e in particolare dall'estratto conto depositato dalla stessa convenuta, è infatti emerso che la Banca ha agito senza la normale prudenza, avendo chiesto in sede monitoria un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo volto al pagamento di un debito che, alla luce della documentazione bancaria , risultava già riscosso. Tale pagamento era percepibile , secondo l'ordinaria diligenza, dal puntuale esame dell'estratto conto bancario riferito al rapporto per cui è causa, che la Banca era tenuta a svolgere prima di agire in giudizio.

Dall'estratto conto emerge non solo che gli importi delle fatture sono stati addebitati alla cliente ma anche che il conto è stato estinto a saldo zero, essendo invece onere della Banca dimostrare in giudizio ( cosa non avvenuta) che la posizione debitoria fosse transitata su altro rapporto bancario intrattenuto con la stessa ██████████

In forza del decreto ingiuntivo la Banca ha anche iscritto ipoteca immobiliare sui beni delle parti ingiunte.

Ritiene il Giudice che detta somma possa essere determinata nel 3% del credito vantato, e quindi in euro 7.408,00 per ciascuna delle parti oppponenti.

In relazione invece ai rapporti tra ██████████ e ██████████ e ██████████ il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione del 50%.

██████████, essendo risultati parzialmente soccombenti, vanno condannati a rifondere, in favore di ██████████ la residua quota del 50% delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:

A) - Accoglie l'opposizione proposta da ██████████ e da ██████████ nei confronti di ██████████

██████████ e, per l'effetto;

- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1484/2017;



- Condanna [REDACTED]

[REDACTED] a rifondere, in favore di [REDACTED] le anticipazioni sostenute per la fase di mediazione, pari ad euro 97,60 , ed altresì a rifondere, in favore di [REDACTED] e di [REDACTED] le spese di lite, che liquida, per ciascuna parte, in euro 406,50 per anticipazioni ed euro 13.430,00 per compensi professionali ;

- Condanna [REDACTED]

[REDACTED] ai sensi dell'art. 96 cpc a versare, in favore di ciascun parte opponente, l'importo di euro 7.408,00, oltre interessi dal deposito del presente provvedimento al saldo;

B) - Accoglie l'opposizione proposta da [REDACTED] e da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e, per l'effetto

- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 946/2017 e

- Condanna [REDACTED] e [REDACTED] a pagare, in favore di [REDACTED] l'importo di euro, 133.002,31, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;

- Compensa in ragione del 50% le spese di lite nei rapporti tra [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED]

- Condanna [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra loro, a pagare, in favore di [REDACTED] la residua quota del 50% delle spese lite, quota che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori come per legge.

Così deciso in Venezia, il 29 luglio 2022

Il Giudice

Dott.ssa Lisa Torresan

